



PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: EMANATA LA NUOVA CIRCOLARE INPS



*Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Pensioni*

Roma, 15/11/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 169

e, per conoscenza,
*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.**

Nazionale, 16/11/2017

Come avevamo preannunciato nel nostro precedente comunicato sulla questione della prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici, eravamo in attesa di una circolare INPS che l'Istituto si era impegnato ad emanare a rettifica di quanto disposto con la precedente circolare 94/2017 sui termini di prescrizione.

Rinviamo alla lettura di tutta la circolare che alleghiamo, ma evidenziamo da subito che non è vero quanto affermato nel comunicato Confsal Unsa dove si dà per superato il problema della prescrizione.

Leggendo con attenzione la nuova circolare 169/2017 le novità sono:

- La decorrenza dei termini di efficacia delle disposizioni che, a conferma di quanto detto dalla USB, slittano di un anno, dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019.

- L'estensione alla cassa CPTS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato) del regime previsto per le casse CPDEL, CPS e CPUG dall'art. 31 della legge 610/1952, che impone al datore di lavoro di provvedere a sostenere l'onere del trattamento di pensione ed il titolo del lavorator@ iscritto alla CPTS a vedersi riconosciuto tale diritto, anche in assenza della contribuzione non versata.

“Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza;”

(circolare INPS 169/2017.)

Da tale riconoscimento rimangono però ancora esclusi i lavorator@ della cassa CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) per i quali viene confermato il regime previsto dalla precedente circolare INPS 94/2017, con l'unica novità, come detto sopra, dello slittamento di un anno dell'avvio della prescrizione quinquennale.

Decisivo è stato il ruolo dei lavorator@ che, seguendo il suggerimento della USB, hanno fatto pervenire on line un relevantissimo numero di richieste di variazione della propria posizione assicurativa, mettendo in difficoltà l'Istituto che si è visto costretto allo slittamento delle date ed alla revisione delle norme relative alla cassa CPTS.

Riteniamo tuttavia che il solo slittamento di un anno dell'applicazione della circolare per i lavorator@ della cassa CPI non sia la soluzione del problema e pertanto invitiamo i lavoratori a seguire le indicazioni già fornite nei precedenti comunicati per la richiesta on line della sistemazione della posizione contributiva.

In ultimo è necessario sottolineare la situazione disastrosa delle posizioni contributive di tutti i dipendenti pubblici ed il fatto che siano le amministrazioni pubbliche a non aver rispettato ed a non rispettare ancora le norme sul versamento tempestivo dei contributi previdenziali e a non fornire le informazioni sulle retribuzioni dei propri dipendenti da cui dipende il diritto e la determinazione della pensione.

USB Pubblico Impiego